VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data

13 maffo 2015

tra

• Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

е

• le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- a seguito della costituzione della Divisione Private Banking avvenuta ad ottobre 2014, gli organi deliberanti delle Società interessate hanno assunto le determinazioni necessarie ad avviare il percorso che consentirà la combinazione industriale e la riorganizzazione del comparto, in coerenza con quanto previsto dal Piano d'Impresa 2014-2017;
- il Progetto prevede una serie di operazioni strettamente connesse tra loro, tra le quali il conferimento da Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB) a Banca Fideuram (BF) del ramo d'azienda riferito alle attività di Governance, sostanzialmente costituito dalle funzioni di indirizzo, governo e controllo, così da riorganizzare BF in subholding operativa del comparto;
- Intesa Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, con lettera del 28 aprile 2015 che qui si dà per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto, anche per conto delle Società interessate, ad illustrare l'intera operazione, fornendo alle OO.SS. la comunicazione di avvio delle procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione della fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dalla data di efficacia giuridica della predetta operazione sarà trasferito a BF;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CISC

Q Q 2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, prevista per il 1º luglio 2015, - ai sensi dell'art. 2112 c.c. - il rapporto di lavoro del Personale appartenente al ramo d'azienda conferito prosegue presso l'attuale sede di lavoro senza soluzione di continuità con BF, rinominata FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in forma abbreviata Fideuram S.p.A.), con applicazione delle norme e dei trattamenti derivanti anche dal percorso di armonizzazione del Gruppo e di guanto tempo per tempo applicato presso la stessa.

In particolare:

- a) in materia di previdenza complementare:
 - ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dall'operazione sopra descritta mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
 - la continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione riconosciuta al Personale trasferito è pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni degli accordi 29 luglio 2011, o 28 febbraio 2014, o 27 marzo 2014, ovvero ancora 14 luglio 2014;
- b) in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- c) BF continuerà ad applicare al Personale conferito le condizioni agevolate attualmente vigenti presso ISPB, comuni a tutto il Gruppo;
- d) per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 100, VI comma, del CCNL 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, BF subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISPB fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- e) il Personale conferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite;
- nei confronti del Personale conferito sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione di Gruppo;

interventi formativi essere destinatario di conferito potrà riconversione/riqualificazione. A tale riguardo le Parti si danno fin d'ora atto che tali interventi saranno strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all'art. 5 lett. a) punto 1) del D.M. 83486/2014 e si avvarranno, anche in concorso tra loro,

DNISIN

dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari.

Jums FIRST-CIS

3. Le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il 31 dicembre 2015 per verificare lo stato di avanzamento del Progetto e l'applicazione del presente accordo.

*** *** ***

Le parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto riguardanti la riorganizzazione della Divisione Private Banking.

INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FISAC/CGI

SINFUB

UGL CREDITO

UNISIN